



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Obbligo di nomina del consulente ADR per le aziende che spediscono merci o rifiuti pericolosi

Si ricorda che dal 1° gennaio 2023, come previsto dall'Accordo ADR 2019 sul trasporto delle merci pericolose su strada, entrerà in vigore l'obbligo di nomina di un consulente ADR da parte di chi a qualunque titolo spedisce merci o rifiuti pericolosi.

Il DGSA ovvero il Consulente per la Sicurezza Merci Pericolose può essere sia il legale rappresentante dell'azienda, un collaboratore individuato tra i dipendenti interni, o un soggetto esterno.

La nomina deve essere comunicata entro quindici giorni, da parte del capo dell'impresa, alla Motorizzazione Civile della Provincia in cui ha sede l'impresa.

Requisito necessario è il possesso dell'apposito "Certificato di formazione professionale", rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un esame, certificato valido in ogni Paese dell'Ue che va rinnovato ogni 5 anni (previo superamento dell'esame di rinnovo).

La normativa ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente ADR ad ogni impresa la cui attività comprende anche la spedizione di merci pericolose su strada (ai sensi del cap. 1.8.3.1 dell'ADR), siano esse rifiuti che materie prime o prodotti finiti.

Ricordiamo che la nomina del consulente ADR, obbligatoria inizialmente solo per le aziende coinvolte nel trasporto di merci pericolose e nel carico/scarico legato a tali trasporti, fu estesa anche alle figure coinvolte nell'imballaggio dei colli e nel riempimento delle cisterne, mentre fu escluso l'obbligo della nomina per chi avesse la responsabilità della spedizione.

Lo speditore, responsabile per l'ADR di tutto il ciclo della spedizione, che si avvaleva di una cooperativa o di una logistica per le operazioni di imballaggio, carico e scarico poteva così evitare di nominare il consulente.

Con l'entrata in vigore dell'ultima edizione dell'ADR 2019 la nomina del consulente ADR è invece diventata obbligatoria anche per lo Speditore.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

La nomina del consulente ADR dovrà quindi essere effettuata entro il 31 dicembre 2022, termine del periodo di deroga previsto dal capitolo 1.6.1.44.

Tale capitolo cita infatti che le “imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022” intendendosi per “speditori” - in base all’ADR - “tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi.

Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.

Fatte salve novità dell’ultima ora, dal 01 gennaio 2023 gli speditori saranno tenuti a procedere alla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, senza peraltro poter beneficiare delle deroghe espressamente previste per il trasporto nella sezione 1.1.3.6. (esenzione parziale per unità di trasporto) e nei capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 (esenzioni per disposizioni speciali, per quantità limitata e per quantità esenti) dell’A.D.R, né dell’esenzione prevista dal D.M 4 luglio 2000, per le imprese che effettuano trasporti in regime ADR in maniera occasionale e in ambito nazionale, di merci che presentano un livello di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate).

La normativa internazionale prevede che le autorità nazionali possano definire delle condizioni di esenzione dall'obbligo e in tal senso varie associazioni di categoria si sono attivate per chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che a livello nazionale disciplini la materia ma che non è ad oggi ancora stato emanato.

Ci riserviamo di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti in merito.

RIF. 214 – 2022

